

**ISTRUZIONI PER LE
ISTANZE DI
CANCELLAZIONE DEI NOMI
E DEI DATI DAL REGISTRO
INFORMATICO DEI
PROTESTI
ai sensi della Legge 18.8.2000,
n.235**

**CAMBIALI E TRATTE ACCETTATE
protestate e pagate entro dodici mesi
dalla levata del protesto**

- DOMANDA DI CANCELLAZIONE da presentare alla Camera di Commercio, utilizzando l'apposito modello ed allegando la documentazione prevista

**CAMBIALI E TRATTE ACCETTATE
protestate e pagate dopo dodici mesi
dalla levata del protesto**

- DOMANDA DI ANNOTAZIONE da presentare alla Camera di Commercio, utilizzando l'apposito modello ed allegando la documentazione prevista.

ASSEGNI protestati

Si premette che, ai sensi della normativa vigente, la Camera di Commercio non è competente all'emissione di provvedimenti di cancellazione di assegni protestati.

Come è noto, l'art.2 della legge n.235/2000 - nel sostituire l'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n.77 - fa riferimento esclusivamente ai soli casi della cambiale e del vaglia cambiario protestati, che siano pagati dal debitore entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, ovvero alle ipotesi di levata di protesto illegittima od erronea.

Quindi, il Presidente della Camera di Commercio è l'autorità competente a decidere sulle istanze di cancellazione relative a cambiali o vaglia cambiari protestati mentre non ha lo stesso potere decisionale su istanze di cancellazione di assegni protestati, anche se pagati.

Il parere dell'Ufficio Legale dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio prot.n.4349/PS/ce del 18 maggio 2001 conferma le predette affermazioni.

Peraltro, i titoli di credito "cambiale", "vaglia cambiario" e "assegno" hanno una diversa funzione poiché l'assegno, costituendo un mezzo di pagamento e non già, come la cambiale, uno strumento di credito, non può essere assoggettato alla medesima disciplina della cambiale.

Infatti, la disciplina dell'assegno è collocata in una

fonte normativa diversa da quella della cambiale. Inoltre, vi è la Sentenza della Corte Costituzionale n.317/90 con la quale è stato ritenuto che "non è irragionevole che il legislatore, nella sua discrezionale valutazione, non abbia previsto, per il traente di assegno bancario protestato, la possibilità - riconosciuta invece al debitore cambiario - di ottenere la cancellazione del proprio nome dal bollettino".....(omissis).Infine, vi è la Sentenza della Corte Costituzionale n.70 del 12 marzo 2003.

- Per la cancellazione di assegni protestati l'interessato potrà fare: ISTANZA al TRIBUNALE

- Dopo avere ottenuto il provvedimento di Cancellazione emesso dal Tribunale, l'interessato può fare richiesta di cancellazione del proprio nome dal Registro Informatico dei Protesti presentando istanza alla Camera di Commercio, utilizzando l'apposito modello.

RIABILITAZIONE del debitore protestato che ha adempiuto al pagamento degli effetti protestati

(cambiali, tratte accettate, assegni) e che, trascorso un anno, non ha subito ulteriore protesto

- DOMANDA DI RIABILITAZIONE da presentare al TRIBUNALE
- Al Tribunale deve essere presentata anche una
- 1) Visura rilasciata dalla Camera di Commercio previo versamento dei diritti di segreteria pari a euro 2,00 per ogni anagrafica (nominativo e relativo indirizzo del soggetto protestato) tramite la piattaforma [pagoPA](#) oppure tramite postazione POS bancomat allo sportello;

Dopo avere ottenuto il provvedimento di Riabilitazione emesso dal Tribunale, l'interessato può fare richiesta di cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal Registro Informatico dei Protesti presentando istanza alla Camera di Commercio, utilizzando l'apposito modello.

CASI PARTICOLARI

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una cambiale o di un assegno bancario o circolare, si deve chiedere il Decreto di Ammortamento della cambiale o dell'assegno al Tribunale del luogo in cui la cambiale o l'assegno bancario sono pagabili o dove è stato emesso l'assegno circolare, o ancora del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio



INFORMAZIONI:

Telefono:

0934530614 - 0934530622 - 0934530632

E-mail :

segreteria.generale@cl.camcom.it

Sede dell'UFFICIO PROTESTI :
**presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura di Caltanissetta
Corso Vittorio Emanuele, 38 - 3° piano**

**ORARIO: nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00**

**Il martedì pomeriggio
dalle ore 16,00 alle ore 17,30**

www.cameracommercio.cl.it



CAMERA DI COMMERCIO
CALTANISSETTA

Registro Informatico dei Protesti

ISTRUZIONI